DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2000) 3257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria [4], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1999 e nel 2000 si sono manifestati in Italia focolai d'influenza aviaria che hanno arrecato ingenti danni economici all'industria avicola.

(2) Le relative indagini epidemiologiche hanno rivelato la presenza del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità.

(3) Il virus a basso potere patogeno può tramutarsi in virus altamente patogeno e provocare l'insorgenza della malattia.

(4) Attualmente il virus a bassa patogenicità è diffuso in una zona d'Italia caratterizzata da consistente patrimonio avicolo.

(5) In queste condizioni, la vaccinazione può costituire un mezzo efficace per corroborare le misure di lotta contro la malattia.

(6) Laddove viene praticata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, è necessario sottoporre gli animali vaccinati a limitazioni dei movimenti.

(7) Le autorità italiane hanno presentato un programma di vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in una zona circoscritta del territorio italiano, comprendente specifiche limitazioni dei movimenti.

(8) Ai fini dell'esecuzione del programma, le autorità italiane hanno autorizzato l'uso di un vaccino inattivato contro l'influenza aviaria, ottenuto dal ceppo madre CK/Pak/95-H7.

(9) La Commissione costituirà un gruppo di lavoro tecnico incaricato di esaminare il programma di vaccinazione presentato dall'Italia.

(10) Le autorità italiane introducono, in concomitanza con la vaccinazione del pollame, specifiche limitazioni dei movimenti degli animali, applicabili agli scambi intracomunitari.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato dall'Italia, da attuarsi nella zona indicata nell'allegato I.

2. Entro il 1° novembre 2000, un gruppo di lavoro tecnico esamina il programma di cui al paragrafo 1 allo scopo di ottimizzarne l'efficacia.

3. Il suddetto gruppo di lavoro è istituito dalla Commissione.

Articolo 2

I movimenti di volatili vivi, uova da cova, uova da mensa e carni di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell'allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti dalla zona indicata nell'allegato II.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[4] GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

2. La spedizione di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato II è autorizzata a condizione che sia possibile escludere qualsiasi contatto o altro legame epidemiologico relativo all'influenza aviaria con aziende o centri d'incubazione situati nella zona di cui all'allegato I.

Articolo 4

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2000/721/CE».

Articolo 5

Le carni fresche di pollame originarie della zona indicata nell'allegato I e le carni fresche di pollame prodotte in macelli situati nella stessa zona devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio [1] e non possono lasciare il territorio italiano.

Articolo 6

Le autorità italiane provvedono affinché, nella zona indicata nell'allegato I,

1) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

2) tutti i mezzi di trasporto utilizzati per i volatili da cortile, le uova da cova, le uova da mensa e il mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

Articolo 7

I movimenti di volatili da cortile vivi e di uova da cova provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato II, a destinazione di altri Stati membri, sono autorizzati soltanto con un preavviso di cinque giorni notificato alle autorità veterinarie centrali e locali del paese di destinazione. Detto preavviso deve essere emesso dall'autorità veterinaria competente.

Articolo 8

1. Le autorità italiane notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno cinque giorni, la data di inizio della campagna di vaccinazione.

2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 si applicano a decorrere dalla data di inizio della campagna di vaccinazione e rimangono in vigore per un congruo periodo dopo la fine della medesima; la durata di detto periodo è determinata prima della fine della campagna di vaccinazione.

Articolo 9

Ogni sei mesi le autorità italiane presentano una relazione recante informazioni sull'efficacia del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

ALLEGATO I

Zona nella quale viene praticata la vaccinazione

I seguenti comuni della provincia di Verona, nella regione Veneto:

Roverchiara	
Angiari	
Isola Rizza	
S. Pietro di Morubio	
Oppeano	
Palù	
Ronco all'Adige	
Albaredo d'Adige	
Bonavigo	
Cerea	
Bovolone	
Concamarise	
Salizzole	
Isola della Scala	
Nogara	
S. Giovanni Lupatoto	zona a sud dell'autostrada A4
Verona	zona a sud dell'autostrada A4 e ad est del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto
	zona a sud dell'autostrada A4 e ad ovest del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto
S. Martino Buon Albergo	zona a sud dell'autostrada A4
Lavagno	zona a sud dell'autostrada A4
Colognola ai Colli	zona a sud dell'autostrada A4
San Bonifacio	zona a sud dell'autostrada A4
Caldiero	
Buttapietra	
Zevio	
Belfiore	
Arcole	
Zimella	
Veronella	
Cologna Veneta	
Pressana	
Roveredo di Guà	
Minerbe	
Gazzo Veronese	
Sanguinetto	
Casaleone	
Legnago	
Boschi Sant'Anna	
Erbe	
Sorgà	
Castel d'Azzano	
Vigasio	
Trevenzuolo	

ALLEGATO II

La regione Veneto, costituita dalle seguenti province:

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Verona

Vicenza

Venezia